

STATUTO

LE MUSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA ALCIDE DE GASPERI
59

Numero REA: RI - 67960

Codice fiscale: 01096210578

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

ta sulla responsabilità in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false o mendaci - che non ricorrono a suo carico cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Articolo 7.-

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

Articolo 8.-

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti tutte sono poste a carico della Società, quantificate ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile in via approssimativa, come gli stessi Comparenti dichiarano, in euro 1.300 (milletrecento).
Si invocano tutti i benefici fiscali di Legge.

Statuto della

"LE MUSE società cooperativa sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Rieti la Società cooperativa sociale denominata

"LE MUSE società cooperativa sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-

sponsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi	
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
(duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata, con gestioni separate:	
1) – alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;	
2) – all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai pro-	

pri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

	2) – la fruizione, da parte dei “soci utenti”, dei servizi so-	
	ciali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale	
	per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale,	
	familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a	
	condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato.	
	*****+	
	La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria atti-	
	vità caratteristica:	
	1) – ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in	
	modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza so-	
	ciale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche	
	di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente	
	statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto socia-	
	le;	
	2) – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività	
	– in misura non inferiore al trenta per cento del totale di	
	coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa,	
	esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di	
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività	

della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente

con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;

– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuo-

	vi soci cooperatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	A) – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n.	
	381/1991:	
	l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domici-	
	liare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di	
	attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a	
	favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose,	
	di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e fami-	
	glie in difficoltà;	
	– l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed in-	
	fermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case	
	di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	– la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di	

	formazione professionale, sanitari di base e a elevata inte-	
	grazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione	
	dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in	
	stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole	
	e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-	
	sistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento	
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone	
	bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane,	
	inferme o bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	

	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collabo-	
	razione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di	
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori suindicati.	
	B) – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n.	
	381/1991:	
	- gestire o contribuire alla gestione di musei, biblioteche,	
	mostre ed archivi pubblici e privati, organizzando e fornendo	
	servizi di guardiania e custodia, lavori di raccolta, schedatura,	
	catalogazione, collocazione e conservazione del materia-	
	le contenuto, facendo anche uso di tecnologie adeguate, per	
	facilitare la fruizione dei beni da parte dell'utente;	
	- Organizzare e gestire, per conto proprio o in accordo con	
	terzi, eventi culturali articolati e complessi, quali fiere e	
	festival, congressi, stage, conferenze, seminari e simili attività,	
	ed ivi operare offrendo i propri servizi;	
	- Intervenire nella conservazione e promozione del patrimonio	
	artistico in genere, nella gestione di attività finalizzate	
	alla promozione di beni culturali e di ogni altro servizio inerente	
	a tali ambiti;	
	- Eseguire servizi di schedature e descrizione, catalogazione,	
	restauro e conservazione, riordino, valutazione e stima, nel	
	settore delle scienze attinenti al libro manoscritto e a stampa,	
	ai documenti ed alle scritture esposte;	
	- Eseguire servizi di data entry, gestione in remoto di archi-	

	vi elettronici, inserimento e trattamento dati su supporti ma-
	gnетici in outsourcing, conversione dati e documenti da sup-
	porto cartaceo in formato elettronico;
	- Organizzare e gestire servizi di informazione rivolti sia ai
	giovani (ad es. informa giovani) che a tutti i cittadini (ad
	es. Urp, reti civiche, informa lavoro, informa handicap,
	ecc);
	- Offrire interventi nel settore del tempo libero, con attivi-
	tà di animazione e gestione di centri giovanili, centri cultu-
	rali, ecc, in collaborazione con enti pubblici e privati;
	- Progettare, organizzare e gestire servizi educativi, ricet-
	tivi, ricreativi e formativi, rivolti a diverse fasce di uten-
	za, ivi comprese persone in situazione di disagio sociale;
	- Progettare, organizzare e gestire strutture residenziali e
	semiresidenziali, ostelli della gioventù;
	- Offrire interventi nel campo del turismo, contribuendo alla
	gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio, i-
	stituendo itinerari nel campo del turismo, contribuendo alla
	gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio, i-
	stituendo itinerari didattici e turistici ed organizzando ogni
	altra iniziativa a carattere di studio, tendente a valorizzare
	il patrimonio culturale del territorio in cui opera, realizza-
	re attività di servizi nell'ambito del turismo responsabile
	quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, re-
	alizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti tu-

11 di 34

	attività in Italia e all'estero e iniziative promozionali;	
	- Intervenire in ambito formativo mediante la promozione,	
	l'organizzazione e la gestione, anche per conto di enti pub-	
	blici, privati e terzi, di corsi di formazione professionale e	
	specializzazione, destinati ai soci stessi, a soggetti ester-	
	ni, ad enti vari, ad inoccupati, a lavoratori, compresi gli	
	stessi formatori e gli insegnanti di ogni ordine e grado.	
	- Organizzare emeroteche, biblioteche, videoteche, ludoteche,	
	baby parking, asili nido e scuole dell'infanzia, mediateche	
	per la diffusione della cultura cinematografica, diapoteche e	
	biblioteche museali, raccolte discografiche;	
	- Gestione di contratti di sponsorizzazione di beni culturali;	
	- Servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i	
	sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro	
	materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali (i	
	cosiddetti bookshops), i servizi riguardanti beni librari e	
	archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito	
	del prestito bibliotecario, la gestione dei punti vendita e	
	l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;	
	- Servizi di caffetteria, ristorazione, mense e guardaroba,	
	gestione impianti sportivi, piste ciclabili, verde pubblico,	
	servizi di pulizie.	
	- Gestione e progettazione di interventi nel settore agroali-	
	mentare, prodotti tipici, colture biologiche , sperimentali	
	etc...., gestione ed organizzazione della raccolta differenzia-	

	ta, lettura contatori e censimenti vari.	
	- Lavorazione e commercializzazione prodotti artigianali.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è compreso nei limiti di legge.	
	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi quali	
	soci, in osservanza al disposto dell'art. 2522 c.c., solo persone fisiche.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazio-	

	ni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;	
	c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;	
	d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	

	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggia-	
	te i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consi-	
	glio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della	
	previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,	
	con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari	
	sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, du-	
	rante la vita della società, al disotto della percentuale del	
	trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto,	
	gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative	
	per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di	
	un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	9. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della	
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-	
	desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-	
	trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-	

cessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria deci-	
	sione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il
recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-
sura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
chiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che i-
neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni
adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli
organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di
accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)
giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con
termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del
valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dov-

	te alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale nei termini di legge. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. C), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dal-	

	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società o che non intendano esservi ammessi, presentata idonea documentazione comprovante il loro titolo, hanno diritto al rimborso delle quote liberate, secondo le disposizioni dell'art. 2535 c.c.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto; essi sono ammessi previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta - ai sensi dell'art. 2949 c.c. - al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui all'art.	
	2514 c.c., ed in particolare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-
cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-
pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne.

Art. 18 (Ristorni)

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-
nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-
storni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzio-
nalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-
posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli
scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-
tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-
pongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci
e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-
ti dei soci.

Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assemblea-
re.

Art. 20 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-
tera raccomandata A.R. o a mano, inviata 8 (otto) giorni prima
dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella
sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora del-
la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli

Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati sono presenti o informati della riunione. Gli amministratori e i sindaci si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti dispongano su specifiche materie quorum superiori; l'assemblea delibera in ogni caso con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto per la modifica dello statuto.

Art. 22 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e comunque sempre con scrutinio palese.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato, o per il tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, salva la facoltà di dimissioni o di revoca, che potrà in ogni tempo essere esercitata dall'assemblea dei soci, e scade, in caso di nomina a tempo determinato, alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 26 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi

intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso al credito bancario.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 29 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre

	membri effettivi.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 33	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 34 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, alla presente	

	cooperativa si applicano:	
	1) – le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-	
	perativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni del-	
	la legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, re-	
	lative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) – le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa so-	
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità so-	
	ciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicem-	
	bre 1997 n. 460;	
	3) – in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto	
	ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato	
	conforme alla loro volontà e sottoscritto, alle ore diciotto e	
	trenta, in calce ed in margine con me Notaio nei fogli di cui	
	consta a norma di legge.	
	Scritto in parte a mano ed in parte a macchina da persona di	
	mia fiducia e completato a mano da me su dieci fogli di 35	
	(trentacinque) facciate intere e sin qui della trentaseiesima.	
	CHIARA BIANCHETTI	